



## PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO  
*Servizio viabilità*

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 15 DIR. A "PRATO - MARVEGGIA" - ORDINANZA DI CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO, IN COMUNE DI SPRIANA (SO)

### ORDINANZA N. 36

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 65 del 11 giugno 2019, è stato approvato il progetto di manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 15 dir A "Prato - Marveggia" al km 0+630 (terzo tornante), in comune di Spriana;
- la tubazione della rete di distribuzione gas metano di cui alla concessione n. 8767, rilasciata alla società 2i Rete Gas S.p.A. (P. IVA: 06724610966) dalla scrivente Provincia con nota prot. n. 10512 del 19 marzo 2009, interferiva con l'intervento di manutenzione suddetto;
- con nota prot. n. 8027 del 25 marzo 2019, questa Provincia ha richiesto lo spostamento del tratto di tubazione alla società concessionaria;
- con nota prot. n. 17108 del 27 giugno 2019, è stato autorizzato alla suddetta società lo spostamento temporaneo del tratto di tubazione interferente con i lavori di manutenzione della strada provinciale, creando un bypass e il successivo ripristino della condotta principale a fine lavori;
- in data 20 dicembre 2019 sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria a km 0+630 (terzo tornante) in comune di Spriana, come da ordinanza n. 135 emessa in data 3 ottobre 2019;

VISTA l'istanza pervenuta in data 22 aprile 2020 e registrata al prot. n. 9031, con la quale, la società 2i Rete Gas S.p.A. (P. IVA: 06724610966), titolare della concessione n. 8767 e della successiva autorizzazione alla creazione di un bypass provvisorio in modo da garantire la distribuzione di metano per il tempo necessario ai lavori suddetti e al successivo ripristino della condotta principale interferente gli stessi, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza per la chiusura della strada provinciale in oggetto, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino della condotta principale indicati in premessa;

CONSIDERATO che l'impresa esecutrice dei lavori sarà la società Rigamonti S.p.A. (P. IVA n. 00414570143), con sede a Milano, in Via Vittor Pisani n. 20;

DATO ATTO che esiste percorso alternativo (S.P. n. 15 "della Valmalenco" oltre alla medesima S.P. n. 15 Dir. A dal km 0+800 al km 3+580), per raggiungere le varie località poste a monte della chiusura;

RITENUTO indispensabile, per garantire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, nelle aree interessate, emettere un provvedimento che disponga la chiusura totale al traffico;

SU PROPOSTA conforme del responsabile dell'istruttoria tecnica interna, al fine di garantire l'assoluta sicurezza della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

#### DISPONE

sulla strada provinciale n. 15 dir A "Prato - Marveggia" nel tratto compreso tra il km 0+600 ed il km 0+700 (nei pressi del terzo tornante), in comune di Spriana (SO) **la chiusura totale al traffico, dalle ore 8.00 del 27 aprile 2020 alle ore 18.00 del giorno 30 aprile 2020.**

Ogni onere per la maggiore percorrenza del servizio di trasporto pubblico collettivo sarà a carico della società 2i Rete Gas S.p.A., che ha richiesto la chiusura della strada.

L'impresa esecutrice dei lavori, per conto della società richiedente, osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica, già a decorrere dal giorno precedente la chiusura, indicante la chiusura al transito in prossimità degli imbocchi a inizio e fine della medesima strada e nei pressi del cantiere ed indicante i percorsi viabilistici alternativi per raggiungere le varie località poste a monte ed a valle della chiusura;
- disporre idonee transenne sulla carreggiata che inibiscano il passaggio ai non autorizzati;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada e dal regolamento di esecuzione e di attuazione;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne;
- delimitare il cantiere con transennatura fissa idonea a reggere i prevedibili urti;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto;
- in caso di inconvenienti un incaricato delle predette società dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Rigamonti S.p.A. - cell. 335 7891505  
- 2i Rete Gas S.p.A. - tel. 800901313

- la sorveglianza e manutenzione di tutta la segnaletica è a carico della ditta esecutrice.

Le società Rigamonti S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A., terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

E', inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che le società interessate, Le società Rigamonti S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A., possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 23/04/2020

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Antonio Rodondi**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Funzionario tecnico responsabile dell'istruttoria: Ing. Bernardo Galli